



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MATTEOLI)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)
di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ZAIA)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 2008

Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	6
Relazione tecnica	»	13
Allegato	»	17
Disegno di legge	»	18
Testo del decreto-legge	»	19

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente decreto-legge è volto a fare fronte alla straordinaria necessità ed urgenza, da un lato, di emanare disposizioni tese ad evitare il blocco della realizzazione di importanti infrastrutture per lo sviluppo del Paese, che avrebbe pesanti ricadute anche di ordine occupazionale, dall'altro, di promuovere lo sviluppo economico con specifico riguardo al mantenimento dei livelli di competitività nei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'auto-transporto.

Si intende, inoltre, fare fronte alle indifferibili esigenze legate ai versamenti tributari conseguenti ai noti eventi sismici che hanno colpito alcuni comuni delle regioni Umbria e Marche, nonché introdurre disposizioni relative agli interventi in materia di protezione civile, con particolare riferimento al «grande evento» della Presidenza italiana del G8.

Articolo 1 (*Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi*).

L'attuale normativa in materia di adeguamento dei prezzi è incentrata sulla disciplina delle «compensazioni», regolata nel codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dall'articolo 133, commi da 4 a 7.

Tale meccanismo nasce dalla esigenza di fare fronte alla necessità di intervenire sugli squilibri contrattuali in costanza di rapporto determinati da esigenze imprevedibili, per compensare gli appaltatori penalizzati da rilevanti aumenti di alcuni materiali da costruzione.

Le disposizioni vigenti prevedono che, qualora il prezzo dei singoli materiali subisca variazioni superiori al 10 per cento, si possa

fare luogo a compensazioni in aumento o in diminuzione.

Nel corso dell'anno 2008 si sono verificati aumenti repentini dei costi di alcuni materiali da costruzione che hanno inciso fortemente sui rapporti contrattuali tra stazioni appaltanti e imprese esecutrici, portando queste ultime a richiedere in alcuni casi la risoluzione del contratto.

Tale evenienza sta determinando una situazione di blocco di importanti infrastrutture per lo sviluppo del Paese, con le conseguenti pesanti ricadute anche di ordine occupazionale.

La particolare situazione è stata anche esaminata dall'atto di segnalazione al Governo e al Parlamento del 31 luglio 2008, deliberato dal Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettere e) ed f), del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Si rende, pertanto, necessario un intervento normativo, limitato all'anno 2008, che individui un meccanismo che consenta di rispondere in modo più adeguato alle esigenze del settore in un contesto economico caratterizzato da forti oscillazioni di prezzo di alcuni materiali.

In particolare, si evidenziano i seguenti aspetti.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva, entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base annuale, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione ritenuti più significativi.

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede l'otto per cento al prezzo dei singoli

materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2008.

Le disposizioni proposte non si applicano, per variazioni in aumento, qualora il responsabile del procedimento abbia accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'appaltatore.

Le disposizioni proposte non si applicano ai materiali per i quali trova applicazione il pagamento anticipato degli stessi.

Alla copertura finanziaria relativa agli oneri derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni si fa fronte secondo quanto previsto dall'articolo 133, comma 7, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

In caso di insufficienza delle risorse di cui all'articolo 133, comma 7, del codice, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'articolo 128 del codice stesso. A tale fine è previsto che le amministrazioni aggiudicatrici provvedano ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011.

Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, ad esclusione dei concessionari di lavori pubblici di cui all'articolo 142, comma 4, del codice per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, al relativo onere, stimato in via prudenziale in 300 milioni di euro, nell'ipotesi di assenza delle risorse di cui sopra, si provvede mediante l'istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009. La dotazione di tale Fondo è costituita mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di euro per l'anno

2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 2 (Disposizioni in materia di agricoltura, pesca professionale e autotrasporto).

L'intervento normativo ha lo scopo di consentire – entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria – la tempestiva adozione delle misure di sostegno dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, previste dall'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di consentire il mantenimento dei livelli di competitività di tali settori, compromessi dalla crisi determinata dall'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi. Le suddette misure devono essere adottate con decreti, per le misure di rispettiva competenza, dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il termine del 15 novembre 2008, mentre entro il successivo 30 novembre 2008 saranno definite, mediante appositi bandi, le procedure di attuazione delle misure di cui sopra.

Agli oneri derivanti dall'adozione delle predette misure si provvede con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., nel limite di 230 milioni di euro, che – limitatamente a tale importo – saranno rese immediatamente indisponibili, per essere successivamente riassegnate alle unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel limite di 200 milioni, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, e dovranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 2008.

Il richiamo ai limiti posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato si rende necessario allo scopo di meglio esplicitare la natura delle misure da porre in es-

sere, che dovranno essere inquadrate nell'ambito della disciplina europea, con particolare riferimento al recente regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria).

Si precisa, infine, che dalla norma proposta non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 3 (*Interventi in materia di protezione civile*).

La norma autorizza la spesa di 233 milioni di euro per opere connesse al «grande evento» della Presidenza italiana del G8, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, già destinate alla regione Sardegna, rivenienti, per l'importo di euro 121.956.000 milioni, da pregresse delibere CIPE relative alla precedente programmazione 2000/2006, nonché, per l'importo di euro 111.044.000, dalle risorse relative alla programmazione 2007/2013.

Con le disposizioni dei commi da 2 a 5 si intende dare attuazione alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 113, in tema di definizione delle posizioni dei soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari e contributivi che hanno interessato le regioni Marche ed Umbria nel 1997.

Tali disposizioni prevedono che i soggetti interessati dalle ordinanze di sospensione

ivi citate restituiscano i tributi ed i contributi, oggetto delle sospensioni, in misura ridotta al 40 per cento, senza aggravii di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione in 120 rate mensili.

In particolare, il comma 2 prevede che le 120 rate mensili, di pari importo, siano versate il giorno 16 di ogni mese a decorrere da gennaio 2009.

Il comma 3 stabilisce che, entro la data del 16 gennaio 2009, i medesimi soggetti, che non vi abbiano già provveduto, devono effettuare gli altri adempimenti non posti in essere per le sospensioni disposte dalle predette ordinanze. Inoltre, si prevede che il contribuente (sostituito), che aveva chiesto la sospensione delle ritenute alla fonte, effettua direttamente il versamento dell'importo dovuto per la definizione.

Il comma 4 è diretto a disciplinare le conseguenze del mancato versamento delle somme dovute, a titolo di definizione, alle prescritte scadenze. Tali disposizioni prevedono che il mancato o tardivo versamento non determina la perdita del diritto alla riduzione degli importi dovuti, ma comporta l'applicazione delle vigenti disposizioni, previste per i tributi ovvero per i contributi, in materia di omesso versamento. Il medesimo comma 4 prevede, inoltre, nel caso di mancato versamento delle somme iscritte a ruolo alle prescritte scadenze, il recupero coattivo delle rate non pagate.

Il comma 5 prevede la presentazione di un modello, predisposto dall'Agenzia delle entrate, con il quale il contribuente comunica le imposte oggetto della definizione e le modalità di versamento prescelte.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il provvedimento in esame nasce dall'esigenza di fare fronte alla straordinaria necessità e urgenza, da un lato, di emanare disposizioni tese ad evitare il blocco della realizzazione di importanti infrastrutture per la crescita del paese, che avrebbe pesanti ricadute anche di ordine occupazionale, e dall'altro, di promuovere lo sviluppo economico con specifico riguardo al mantenimento dei livelli di competitività nei settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura, della pesca professionale.

Le misure proposte sono in coerenza con il programma di governo relativamente agli obiettivi di sviluppo e di crescita di competitività del paese, da conseguire anche attraverso l'implementazione della rete infrastrutturale e adeguati interventi nel settore dell'autotrasporto.

Si è inteso, inoltre, fare fronte alle indifferibili esigenze legate ai versamenti tributari conseguenti ai noti eventi sismici che hanno colpito alcuni comuni delle regioni Umbria e Marche ed introdurre disposizioni relative agli interventi in materia di protezione civile, con particolare riferimento al «grande evento» della Presidenza italiana del G8.

In particolare:

– l'articolo 1 (*Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi*) è volto a perseguire la prima delle predette finalità, mediante misure di riequilibrio per l'anno 2008 dei rapporti contrattuali tra stazioni appaltanti e imprese esecutrici modificatisi a seguito dei recenti rilevanti aumenti dei costi di alcuni materiali da costruzione;

– l'articolo 2 (*Disposizioni in materia di agricoltura, pesca professionale e autotrasporto*) ha lo scopo di consentire – entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria – la tempestiva adozione delle misure di sostegno dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, previste dall'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di consentire il mantenimento dei livelli di competitività di tali settori, compromessi dalla crisi determinata dall'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi. Le suddette misure devono essere adottate con decreti, per le misure di rispettiva competenza, dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine del 15 novembre 2008, mentre entro il successivo

30 novembre saranno definite, mediante appositi bandi, le procedure di attuazione delle misure di cui sopra.

Agli oneri derivanti dall'adozione delle predette misure si provvede con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, nel limite di 230 milioni di euro, che – limitatamente a tale importo – saranno rese immediatamente indisponibili, per essere successivamente riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel limite di 200 milioni, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, e dovranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 2008.

Il richiamo ai limiti posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato si rende necessario allo scopo di meglio esplicitare la natura delle misure da porre in essere, che dovranno essere inquadrare nell'ambito della disciplina europea, con particolare riferimento al recente regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (regolamento generale di esenzione per categoria);

– l'articolo 3 (*Interventi in materia di protezione civile*) è volto a destinare risorse finanziarie per la realizzazione di opere connesse al «grande evento» della Presidenza italiana del G8, a dare attuazione alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 113, in tema di definizione delle posizioni dei soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari e contributivi che hanno interessato le regioni Marche ed Umbria del 1997, nonché a disciplinare le conseguenze del mancato versamento delle somme dovute, a titolo di definizione, alle prescritte scadenze. Tali disposizioni prevedono che il mancato o tardivo versamento non determina la perdita del diritto alla riduzione degli importi dovuti, ma comporta l'applicazione delle vigenti disposizioni, previste per i tributi ovvero per i contributi, in materia di omesso versamento.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di rango primario di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti legislativi:

– per quanto riguarda l'articolo 1: l'articolo 133 e gli articoli 128 e 142 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

– relativamente all'articolo 2: l'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

– riguardo all'articolo 3: l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'articolo 1, comma 109, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, l'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 103, l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e l'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'articolo 1 incide sull'articolo 133 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recentemente modificato dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, entrato in vigore il 17 ottobre 2008.

L'articolo 2 ha invece incidenza sull'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'articolo 3 incide sull'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

In particolare, con riferimento all'articolo 1, i rapporti connessi all'esecuzione del contratto sono da inquadrare nella nozione di «ordinamento civile» e, in quanto tali, riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, come peraltro indicato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 401 del 23 novembre 2007.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. Il decreto-legge ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione, né di applicazione di strumenti di semplificazione normativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Con riferimento all'articolo 1, la Corte costituzionale ha osservato che, nel settore degli appalti pubblici, sussiste la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa, essendo gli ambiti materiali disciplinati a livello statale («procedure di affidamento», «progettazione», «esecuzione dei contratti») sostanzialmente riconducibili alla competenza statale esclusiva in materia di «tutela della concorrenza», di «ordinamento civile» e di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili» (sentenze n. 401 del 23 novembre 2007, n. 320 del 30 luglio 2008 e n. 322 del 1° agosto 2008).

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

- 13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

- 14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non sussistono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento in esame non introduce nuove definizioni nell'ordinamento.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti. Con particolare riferimento all'articolo 1:

– al comma 1, è stabilito che per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rileva, entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base annuale, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;

– al comma 6, si prevede che le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano per i materiali da costruzione oggetto di pagamento ai sensi dell'articolo 133, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

– al comma 7, si prevede che per le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, precedenti all'anno 2008, già rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 133, commi 4 e 5, del medesimo codice.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il provvedimento in esame, all'articolo 1, prevede un meccanismo specifico di adeguamento dei prezzi, limitatamente ai lavori eseguiti e contabilizzati nell'anno 2008.

L'articolo 2, al comma 1 sostituisce il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'articolo 2 contiene l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

Per la portata delle disposizioni di cui all'articolo 1, rispetto alla normativa vigente, si rinvia a quanto illustrato al punto 2) in ordine al regime di applicabilità.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

La delega di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, che consentiva l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è scaduta il 29 settembre ultimo scorso ed è stata esercitata, da ultimo, mediante l'emanazione del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

All'articolo 1, comma 1, per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, in de-

roga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, ri-levi entro il 31 gennaio 2009, le variazioni percentuali su base annuale, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Al comma 11 dello stesso articolo 1 è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il quale sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento prezzi, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

All'articolo 2 sono previsti decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre il 15 novembre 2008, con cui sono disposte le misure di sostegno di cui alla medesima norma, nel limite di 200 milioni di euro per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di 30 milioni di euro per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Entro il successivo 30 novembre è prevista, altresì, l'emanazione di appositi bandi.

L'articolo 3, al comma 3, prevede che gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni delle disposizioni legislative indicate al comma 2, sono effettuati con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, mentre il successivo comma 5 prevede che i soggetti che si avvalgono della definizione tributaria comunichino le modalità ed i dati relativi alla definizione con apposito modello, da approvare con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nel medesimo provvedimento è stabilito anche il termine di presentazione del modello.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Ai fini della corretta predisposizione della disposizione di cui all'articolo 1, sono state utilizzate le elaborazioni statistiche predisposte dall'Istituto nazionale di statistica, con riferimento all'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale e di un tronco stradale (strada con tratto in galleria e strada senza tratto in galleria).

RELAZIONE TECNICA

ARTICOLO 1

(Disposizioni in materia di adeguamento prezzi)

Il meccanismo delle compensazioni è strettamente correlato all'aumento del prezzo dei materiali da costruzione ritenuti più significativi. Attualmente si registrano aumenti consistenti per i seguenti materiali da costruzione: ferro, rame e bitume.

Tali materiali hanno una incidenza diretta sul manufatto finale in funzione delle tipologie delle singole opere.

Secondo i dati riportati dagli operatori di settore, si evidenzia che la quotazione del ferro nel primo semestre 2008 è aumentata di circa il 100 per cento con una incidenza significativa sul costo totale di costruzione.

Il costante aumento del rame dal 2004 è dovuto al considerevole incremento della domanda a causa delle necessità dell'industria, degli interventi speculativi, ma anche perché adottato come bene rifugio; nel corso del primo semestre 2008 si rileva un aumento di circa il 34 per cento.

Il bitume, nei primi quattro mesi del 2008, risulta aumentato di circa il 25 per cento rispetto al 2007.

La valutazione delle risorse necessarie per l'intervento proposto è effettuata secondo le seguenti ipotesi di base:

- crescita dei prezzi dei materiali da costruzione precedentemente riportati;

- incremento medio annuo nel corso del 2008 dei costi globali di costruzione secondo le seguenti percentuali rilevate dagli specifici indici ISTAT⁽¹⁾ tenuto conto dell'incidenza dell'aumento del prezzo dei predetti materiali da costruzione e dell'alea dell'8 per cento prevista dalla norma in esame:

- 4,5 per cento per le infrastrutture di trasporto;
- 3,4 per cento per l'edilizia pubblica;

- lavori contabilizzati dalle stazioni appaltanti nel corso dell'anno 2008 per un importo complessivo pari a 30 miliardi di euro, comprensivi di:

- nuovi lavori per 18 miliardi di euro (60 per cento);

⁽¹⁾ Sono utilizzate le elaborazioni statistiche predisposte dall'ISTAT, con riferimento all'indice del costo di costruzione di un tronco stradale (strada con tratto in galleria e strada senza tratto in galleria) e di un fabbricato residenziale.

- manutenzione straordinaria per 12 miliardi di euro (40 per cento);

- incidenza media del 30 per cento degli oneri per spese generali, progettazione e direzione lavori, utile d'impresa ed IVA, da portare in detrazione al costo dell'opera.

Sulla base della ripartizione delle opere pubbliche per categoria effettuata dall'ISTAT, si stima che solo una parte delle opere, relativa ai nuovi lavori, sia interessata in modo prevalente dal provvedimento, in quanto nei lavori di manutenzione straordinaria non intervengono in modo significativo i materiali precedentemente analizzati, oggetto di aumenti consistenti.

Più in particolare, l'aumento del prezzo dei materiali considerati riguarda per il 30 per cento le infrastrutture di trasporto e per un ulteriore 30 per cento l'edilizia pubblica. Il restante 40 per cento si riferisce ad opere coinvolte solo marginalmente dal fenomeno, quali le infrastrutture idriche, le opere di protezione dell'ambiente e di difesa del territorio, le opere relative ai beni culturali, le opere di urbanizzazione.⁽²⁾

Applicando le diverse percentuali si hanno i seguenti risultati:

- lavori contabilizzati relativi a nuove opere al netto dei predetti oneri (18 miliardi x 70 per cento) = 12,6 miliardi di euro;

- nuovi costi delle opere direttamente interessate dal fenomeno:

costruzione di infrastrutture di trasporto (12,6 x 30 per cento x 4,5 per cento) = 170 milioni di euro;

edilizia pubblica (12,6 x 30 per cento x 3,4 per cento) = 128 milioni di euro;

- totale aumento dei costi di costruzione pari a 298 milioni di euro per l'anno 2008.

Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei concessionari di lavori pubblici di cui all'articolo 142, comma 4, dello stesso codice per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, al relativo onere, stimato, in via prudenziale in 300 milioni di euro, nell'ipotesi di assenza delle risorse di cui all'articolo 133, comma 7, del codice stesso e delle risorse derivanti dalla rimodulazione dei lavori presenti nell'elenco annuale di cui all'articolo 128 del codice, si provvede mediante l'istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009. La dotazione di tale Fondo è costituita mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁽²⁾ La ripartizione tra le diverse categorie di opere è stata effettuata sulla base dei dati desunti dalla relazione annuale 2007 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

ARTICOLO 2

*(Disposizioni in materia di agricoltura,
pesca professionale e autotrasporto)*

La norma, novellando il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede l'adozione di misure di sostegno – da definire con decreti interministeriali – in favore dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto colpiti dall'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi.

Per la copertura dei relativi oneri, il cui limite massimo è fissato in 230 milioni di euro, la norma dispone che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. versi all'entrata del bilancio dello Stato, a valere su risorse proprie depositate presso istituti bancari, l'importo di 230 milioni, per la successiva riassegnazione agli stati di previsione dei Ministeri competenti.

La disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto si tratta di risorse detenute dall'Agenzia al di fuori della tesoreria statale, che saranno versate all'entrata, riassegnate alla spesa e utilizzate entro il 31 dicembre 2008. A tal fine è fissata una precisa tempistica per l'adozione delle misure attuative.

ARTICOLO 3

(Interventi in materia di protezione civile)

Il comma 1 autorizza la spesa di 233 milioni di euro per opere connesse al «grande evento» della Presidenza italiana del G8, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate già destinate alla regione Sardegna, rivenienti, per l'importo di 121,956 milioni, da pregresse delibere CIPE relative alla precedente programmazione 2000/2006, nonché, per l'importo di 111,044 milioni, dalle risorse relative alla programmazione 2007/2013. La norma non comporta effetti finanziari in quanto l'utilizzo delle risorse soggiace comunque ai vincoli di spesa delle regioni ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

Il comma 2 prevede che la definizione agevolata dei tributi e contributi sospesi a seguito degli eventi sismici del settembre 1997 nelle regioni Umbria e Marche, stabilita (in misura pari al 40 per cento del dovuto e rateizzazione in 120 rate mensili di pari importo), dall'articolo 2, comma 109, della legge n. 244 del 2007, e dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 103, avviene con pagamenti da effettuare entro il giorno 16 di ogni mese a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Rispetto al profilo di incasso a legislazione vigente, la disposizione determina minori entrate pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008, tenuto conto che:

– le entrate originarie previste per l'anno 2008, in assenza della disposizione di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 61 del 2008, risultavano pari a circa 83 milioni di euro;

– a seguito dello stesso decreto-legge n. 61 del 2008 è stata scontata una perdita di gettito di circa 68 milioni di euro per l'anno 2008 (si veda la relazione tecnica relativa all'atto Camera n. 8):

– a seguito della disposizione in esame, con riferimento all'anno 2008 viene meno l'incasso delle otto rate relative al predetto anno, pari a 15 milioni di euro (83 – 68 milioni di euro).

Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni di euro di euro per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Gli altri commi non determinano effetti finanziari.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

... *Omissis* ...

Art. 9. *Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi*

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole «può essere» sono modificate con le parole: «è adottato»;
- b) al primo periodo, dopo le parole «a due punti percentuali rispetto» è aggiunta la seguente parola: «esclusivamente».

2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2008, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa provvede con proprie risorse, nell'ambito dei compiti istituzionali, alle opportune misure di sostegno volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività, previa apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali è approvata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la convenzione di cui al comma 2, che definisce altresì le modalità e le risorse per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo. Restano ferme le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.

4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2008.

Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il riequilibrio dei rapporti contrattuali tra stazioni appaltanti e imprese esecutrici modificatisi a seguito dei rilevanti aumenti dei costi di alcuni materiali da costruzione, al fine di evitare il blocco della realizzazione di importanti infrastrutture per lo sviluppo del Paese, con pesanti ricadute anche di ordine occupazionale;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni di natura patrimoniale e finanziaria, entro i limiti posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, finalizzate alla promozione dello sviluppo economico con specifico riguardo al mantenimento dei livelli di competitività nei settori, in particolare, dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la realizzazione di opere connesse al «grande evento» della Presidenza italiana del G8 e per la definizione degli adempimenti tributari e contributivi per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi)

1. Per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base annuale, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 8, 9 e 10.

3. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede l'otto per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione di cui al comma 1, impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2008, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accetta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.

5. Per variazioni in aumento, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano qualora il responsabile del procedimento abbia accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'appaltatore.

6. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano per i materiali da costruzione oggetto di pagamento ai sensi dell'articolo 133, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

7. Per le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, precedenti all'anno 2008, già rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui al medesimo articolo 133, commi 4 e 5.

8. Alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle risorse e con le modalità indicate all'articolo 133, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

9. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 8, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011.

10. Per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 8 e 9, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro, con le modalità di cui al comma 11.

11. Per le finalità di cui al comma 10, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di agricoltura, pesca professionale e autotrasporto)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

«2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di sostegno di natura patrimoniale e finanziaria nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento

dei livelli di competitività, con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 novembre 2008. Entro il successivo 30 novembre 2008 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui sopra, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si provvede nel limite di 230 milioni di euro con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., giacenti fuori dalla Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 200 milioni di euro, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, ed utilizzate entro il 31 dicembre 2008».

2. Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

Articolo 3.

(Interventi in materia di protezione civile)

1. È autorizzata, in favore della regione Sardegna, la spesa di 233 milioni di euro per fare fronte alla realizzazione delle opere contenute nel piano del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 24 settembre 2007, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di cui:

a) 18,266 milioni rivenienti dalle somme relative alle delibere CIPE 22 dicembre 2006, n. 165, e 22 dicembre 2006, n. 179, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 24 aprile 2007 e n. 118 del 23 maggio 2007, di applicazione delle sanzioni sulle assegnazioni alla regione Sardegna ex delibere CIPE 36/2002 e 17/2003;

b) 103,690 milioni derivanti dalle assegnazioni alla regione Sardegna ex delibera CIPE 20/2004, non impegnate nei termini prescritti dalla delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 2006;

c) 111,044 milioni nell'ambito delle risorse destinate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 13 maggio 2008, per la realizzazione di programmi strategici di interesse regionale.

2. Al fine di effettuare la definizione della propria posizione ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 103, i soggetti interessati corrispondono l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni ivi indicate, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da gennaio 2009. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 45 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 in termini di sola cassa.

3. I medesimi soggetti, entro la stessa data del 16 gennaio 2009, effettuano gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni citate dalle disposizioni legislative indicate al comma 2, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. I contribuenti che, ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 30 settembre 1997, hanno chiesto la sospensione della effettuazione delle ritenute alla fonte si avvalgono della definizione, effettuando direttamente il versamento dell'importo dovuto alle scadenze e con le modalità previste dal presente articolo.

4. Il mancato versamento delle somme dovute per la definizione, entro le scadenze previste dal comma 2, non determina l'inefficacia della definizione stessa. In tale caso si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di mancato o tardivo versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Per il recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Per le somme iscritte a ruolo, oggetto della sospensione, il mancato versamento alle prescritte scadenze comporta la riscossione coattiva delle rate non pagate.

5. I soggetti che si avvalgono della definizione tributaria comunicano, con apposito modello, da approvarsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, le modalità ed i dati relativi alla definizione. Nel medesimo provvedimento è stabilito anche il termine di presentazione del modello.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 2008.

NAPOLITANO

BERLUSCONI – MATTEOLI – TREMONTI
– ZAIA

Visto, *il Guardasigilli*: ALFANO